



Valli Chisone e Germanasca

C.F. 94571810012

Sede Legale Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (To) - Centralino 0121 52531

E-mail segreteria@unionevallichisonegermanasca.it PEC info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

REGOLAMENTO PER GLI INSERIMENTI DI FORMAZIONE e LAVORO PER ADULTI E MINORI IN DIFFICOLTA'

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca**

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Obiettivi
- 3) Destinatari
- 4) Fonti normative e regolamentari di riferimento
- 5) Modalità di accesso.
- 6) Erogazione dei contributi economici per **PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE DETTI PASS.**
- 7) Erogazione dei contributi economici per **TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE**
- 8) Condizioni di disagio particolari ed eccezionali non rientranti nella casistica del regolamento
- 9) Efficacia del presente regolamento.

1. Premessa

Nella Costituzione italiana il lavoro occupa uno spazio di rilievo. L'articolo 1 della Costituzione repubblicana recita: *"...L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro..."*. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Va comunque specificato che "diritto al lavoro" (art. 4 Cost.) non implica una offerta di lavoro pubblico bensì l'intervento dello Stato, nelle sue varie declinazioni organizzative/funzionali, per rimuovere gli ostacoli e promuovere le condizioni che consentano a chiunque di poter entrare nel mercato del lavoro.

La legge quadro n. 328/2000, in attuazione dei principi costituzionali, "per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che *"...la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia ..."*.

Destinatari delle prestazioni economiche e sociali sono cittadini in condizioni di disagio con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro anche a causa di inabilità di ordine fisico e psichico:

- art. 14 L. 328/2000;
- L. 104/92;
- LR. 1/2004;

Il quadro normativo succintamente richiamato e ribadito dalla carta costituzionale, pongono il lavoro e l'inserimento lavorativo come condizione essenziale per la realizzazione di un'autonomia piena, presupposto fondamentale per una cittadinanza reale ed attiva.

Parte preponderante delle interazioni sociali sono connesse al lavoro, l'attività lavorativa favorisce la costruzione e il riconoscimento di un'identità adulta attraverso il ruolo professionale e l'inclusione nella rete sociale.

Il lavoro non fornisce solo reddito, ma è luogo di realizzazione, di rafforzamento di fiducia e rispetto di sé, di scambio e di relazioni sociali, di valorizzazione, di apprendimento, di accrescimento personale e professionale e di acquisizione di indipendenza e autonomia, è elemento fondante e qualificante nella costruzione di un percorso di inclusione sociale, diventando imprescindibile punto di partenza per un percorso di crescita.

In un contesto socio-economico caratterizzato dalla crisi economica e da un aumento delle persone e dei nuclei con fragilità sociali, il servizio socio-assistenziale deve poter utilizzare strumenti che offrano risposte concrete ai bisogni dei cittadini in difficoltà, allo scopo di garantire l'accesso o il reingresso nel mondo del lavoro.

Le crisi cicliche del sistema economico infatti causano un aggravamento delle condizioni socio economiche delle persone svantaggiate e un aumento di persone e nuclei che richiedono aiuto e sostegno ai servizi a causa della perdita del lavoro e degli effetti sociali e relazionali conseguenti.

Svantaggiata è qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro.

In una logica di welfare inclusivo e generativo è indispensabile individuare strumenti che consentano di valorizzare la partecipazione degli utenti al progetto di aiuto proposto dal servizio sociale e la riattivazione delle risorse personali e ambientali disponibili, in un'ottica di sviluppo della empowerment quale processo - risultato.

2. Obiettivi

Gli inserimenti lavorativi sono un prezioso strumento che, nell'ambito del progetto individualizzato, concordato con l'utente e con la sua famiglia, assume le seguenti finalità:

- sostegno al reddito di soggetti precocemente usciti dal mondo del lavoro, per cause indipendenti dalla loro volontà
- inserimento sociale di adulti e giovani per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro
- sostegno al processo di acquisizione di competenze proprie dell'adulto nelle persone con disabilità.

3. Destinatari.

- Persone in situazione di difficoltà economica come da regolamento dell'assistenza economica;

- Persone appartenenti a nuclei famigliari in situazione di difficoltà educativa, a rischio di emarginazione e/o devianza;
- Persone con riconoscimento di invalidità civile;
- Persone in situazione di handicap. Ex Legge 104/92;

4. Fonti normative e regolamentari di riferimento

- Percorsi di attivazione sociale sostenibile P.A.S.S. (DGR 22-2521 del 30 novembre 2015 e modificata con DGR 26-7181 del 06 luglio 2018)
- Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti (DGR 28-2527 del 30 novembre 2015)
- Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria (DGR 42-7397 del 07 aprile 2014);
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 "L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013";

5. Modalità di accesso.

A seguito di una richiesta di presa in carico, l'Assistente Sociale titolare del caso formula un progetto individualizzato, in rete con gli altri servizi del territorio eventualmente interessati nella gestione del caso.

Per la presa in carico da parte dei Servizi Sociali il destinatario non deve avere un' attestazione ISEE superiore ad € 14.976,00.

Nell'ambito del progetto individualizzato, qualora ci siano le condizioni può essere attivato un inserimento lavorativo secondo quanto stabilito dalle normative vigenti e dal presente regolamento.

Gli strumenti previsti dalla normativa vigente per l'attivazione di un percorso di inclusione lavorativa consentono di perseguire obiettivi diversi in base alle competenze e capacità personali dell'individuo; secondo la valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno, disagio individuale e familiare; si delinea pertanto il percorso più idoneo volto inoltre a promuovere un concreto beneficio derivante dall'attività di socializzazione in ambiente di lavoro a sostegno delle persone a facile rischio di esclusione sociale.

L'inserimento lavorativo potrà avvenire presso Enti Pubblici, Aziende Pubbliche/Private.

L'inserimento lavorativo avviene senza impegno di successiva assunzione; con il sostegno degli operatori titolari del progetto individuale, offre la possibilità di un percorso di formazione-lavoro, o con valore socializzante, o occupazionale, devono offrire un percorso di formazione – lavoro, finalizzato ad un processo di acquisizione di capacità, allo scopo di fornire adeguati strumenti di conoscenza e abilità, utilizzabili per successivi inserimenti lavorativi.

L'inserimento lavorativo non sostituisce le altre forme di occupazione previste dalla norma; perciò deve essere attivato solo nei casi in cui non sia possibile promuovere forme di inserimento più stabili secondo la normativa vigente.

Nell'ambito del progetto individualizzato, deve essere predisposto uno specifico piano di lavoro riferito all'inserimento, concordato con l'interessato e con il soggetto ospitante e nel rispetto della normativa vigente e con quanto previsto dal presente regolamento.

Il servizio socio-assistenziale, tramite il SIL (Servizio di inclusione lavorativa), assicura alla persona inserita e all'azienda/Ente interventi educativi di sostegno, monitoraggio e verifica.

Le modalità operative con cui si effettua l'inserimento sono riferibili alle caratteristiche della persona inserita e sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- Socializzazione e sostegno all'acquisizione di competenze specifiche dell'età adulta e minori;

- Sostegno al reddito e supporto educativo per persone con particolari fragilità e/o a rischio di emarginazione e devianza;
- Sostegno al reddito e alla possibilità di avvio o reingresso nel mondo del lavoro;

L'inserimento lavorativo ha significato essenzialmente educativo per la persona in quanto da un lato la impegna nel misurarsi con il rispetto di regole contrattate, e dall'altro costituisce un'occasione di relazione formativa – lavorativa con altre persone.

Per ciascun progetto sono previsti:

- Modulistica sottoscritta dal soggetto attuatore nella persona del responsabile dei servizi sociali, titolari del progetto, dal soggetto, dalla famiglia (se minore) e dall'azienda ospitante per verbalizzare l'accordo rispetto alle modalità di inserimento;
- accertamento sanitario dell'idoneità lavorativa;
- assicurazione INAIL e R.C. a carico dell'Unione Montana;
- partecipazione del beneficiario al corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori
- comunicazione all'I.N.A.I.L., all'Ispettorato del lavoro e al Centro per l'Impiego di Pinerolo ove previsto dell'avvio di ogni singola esperienza di inserimento;
- compilazione del registro presenze;

I soggetti che usufruiscono dei Progetti di cui al presente regolamento non stipulano rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante e non acquisiscono diritto alcuno, né di ordine economico né di ordine giuridico.

Gli inserimenti lavorativi attivati devono avere una durata massima di 20 ore settimanali;

L'importo spettante ai soggetti interessati dai progetti di cui al presente regolamento è liquidato dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Ogni Comune delegante le funzioni socio assistenziali all'Unione Montana Comuni delle Valli Chisone e Germanasca può usufruire, nel corso dell'anno solare, per gli inserimenti lavorativi avviati presso il Comune stesso di un importo complessivo di € 1.500,00 annuo.

Gli importi di cui al presente articolo potranno essere variati con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, sentita la conferenza dei Sindaci.

6. Erogazione dei contributi economici per PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE DETTI PASS.

L'importo del contributo che potrà essere erogato è stabilito fino ad un massimo di € 350,00 mensili, in base ad una valutazione equanime del progetto e della situazione socio – economica della persona.

L'importo suddetto è riferito ad un inserimento di 20 ore settimanali. Potranno essere attivati inserimenti con un numero di ore inferiori, in tal caso il contributo di cui al precedente comma sarà proporzionato al numero di ore settimanali previste dal progetto di inserimento.

L'importo suddetto viene assegnato interamente se l'interessato possiede un' attestazione ISEE individuale inferiore o uguale al parametro dell'attestazione ISEE limite per ottenere il RdC (Reddito di Cittadinanza) aumentato del 20% (cd. "ISEE inferiore").

Per coloro, che d'altro canto, si collocano invece tra un ISEE individuale inferiore o uguale al parametro ISEE limite (anno 2021 limite fruizione RdC ISEE € 9.360,00) per ottenere il RdC (Reddito di Cittadinanza) aumentato del 20% (cd. "ISEE inferiore)" ed un ISEE individuale inferiore o uguale al parametro ISEE limite per ottenere il RdC (Reddito di Cittadinanza) aumentato del 60% (cosiddetto ISEE superiore), verrà riconosciuto un contributo in una misura graduata percentualmente, relativa allo scostamento tra l'ISEE di "limite inferiore" (ISEE RdC + 20%) e l'ISEE "limite superiore" (ISEE RdC + 60%); il differenziale espresso in percentuale tra i succitati parametri verrà rapportato al contributo di € 350,00 per una riduzione di quest'ultimo nella corrispondente percentuale.

Qualora vi sia un ISEE di riferimento, sempre individuale inferiore o uguale al parametro ISEE limite per ottenere il RdC (Reddito di Cittadinanza), superiore del 60% ISEE RdC (cd "ISEE superiore"), il contributo non verrà assegnato e nella

fattispecie potrà essere riconosciuto un contributo per le spese di trasferimento, giustificate su base fattuale, alla sede dell'ente attuatore del PASS o tirocinio, eventualmente se si rendesse necessario, per un importo massimo pari ad € 100,00 mensili.

Qualora il soggetto ospitante ritenesse di dover integrare le risorse come sopra determinate potrà farlo ed in tali casi i maggiori oneri saranno a carico del soggetto ospitante che provvederà a trasferirli all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Vengono inclusi nel conteggio del reddito:

- Il contributo di sostegno al canone viene sommato al reddito nei contributi per il mantenimento dell'abitazione, per temporanee sistemazioni abitative e per contributi una tantum per specifiche esigenze;

Non concorrono alla formazione del reddito le entrate qui di seguito elencate:

- l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
- rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici dell'A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative), gli assegni di cura variamente denominati e i contributi per la vita indipendente, finalizzati all'assistenza di persone non autosufficienti;
- i contributi dell'Unione Montana e/o dei singoli Comuni, e/o di altri enti finalizzati all'acquisto di beni o servizi;

La liquidazione del sussidio spese avverrà in forma posticipata, entro il mese successivo all'avvio dell'inserimento lavorativo.

Gli importi di cui al presente articolo potranno essere variati con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, sentita la conferenza dei Sindaci.

7. Erogazione dei contributi economici per TIROCINI DI INSCLUSIONE SOCIALE

L'importo del contributo che potrà essere erogato è stabilito, secondo le disposizioni legislative vigenti, in € 3,40/ora.

L'importo suddetto è riferito ad un tirocinio di inclusione sociale che comporti un impegno superiore alle 10 ore settimanali.

Qualora il soggetto ospitante ritenesse di dover integrare le risorse come sopra determinate potrà farlo ed in tali casi i maggiori oneri saranno a carico del soggetto ospitante che provvederà a trasferirli all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Gli importi di cui al presente articolo potranno essere variati con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, sentita la conferenza dei Sindaci.

8. Condizioni di disagio particolari ed eccezionali non rientranti nella casistica del regolamento

Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di eccezionalità, previo accordo con il Direttore/Dirigente dei servizi sociali ed apposito provvedimento dispositivo motivato, può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, in deroga ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo sia diretto ad evitare compromissioni della situazione sociale del nucleo familiare o del singolo verso processi di marginalità tali da inficiare il progetto di autonomia.

9. Efficacia del presente regolamento.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.65, comma 4, del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul sito dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.